

Art. 22°

Le dimissioni date volontariamente dall'impiegato devono essere scritte e non hanno valore né effetto fino a quando non siano state accettate dal Consiglio di Amministrazione.

L'accettazione delle dimissioni è deliberata, normalmente, entro un mese dalla presentazione della relativa domanda.

Art. 23°

Il Consiglio di Amministrazione, sopra proposta del Direttore Generale, può dichiarare dimissionario l'impiegato che abbia perduto la cittadinanza italiana, che rimanga assente dall'ufficio senza giustificato motivo, per un tempo superiore a 8 giorni continuati, e che non assuma o non riassuma servizio, in caso di congedo, nel termine stabilito.

Ref

L'impiegato dichiarato dimissionario non potrà in nessun caso essere riassunto in servizio.

Capo VI

Cautioni

Art. 24°

Devono prestare cauzione, nella misura e

